m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0002390.07-08-2025.h.13:19



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Genova, data segnatura

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.M. 19.01.2024, n. 9 - Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;
Visto l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, da cui si evince che alle procedure ordinarie è assegnato il trenta percento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 1.928 posti, di cui n. 927 posti per la scuola dell'infanzia e della primaria e n. 1.001 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, mentre alle procedure straordinarie è assegnato il settanta percento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 4.500 posti, di cui n. 2.164 posti per la scuola dell'infanzia e della primaria e n. 2.336 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
Vista l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la "Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
Visto il decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1327, avente per oggetto "Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
Visto il decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1328, avente per oggetto "Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
Visto l'Allegato 1 al decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1327, dal quale risulta che i posti messi a bando per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono, per la regione Liguria, n. 70, nonché l'Allegato 2 che riporta le Diocesi per le quali l'USR per Liguria è responsabile della procedura concorsuale;
Visto l'Allegato 1 al decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1328, dal quale risulta che i posti messi a bando per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono, per la regione Liguria, n. 70, nonché l'Allegato 2 che riporta le Diocesi per le quali l'USR per la Liguria è responsabile della procedura concorsuale;
Visto il proprio decreto prot. n. 2712 del 30.10.2024 relativo alla determinazione del contingente dei posti messi a bando per la Regione Liguria;
Visto il contingente assunzionale di cui al D.M. 144 del 18 luglio 2025, che prevede 95 posti per il settore infanzia/primaria e 94 per il settore secondaria di primo e secondo grado;
Visto l'art. 1 comma 1 del D.M. 144 del 18 luglio 2025 "Per l'anno scolastico 2025/2026 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto il concorso bandito ai sensi del comma 1 del

medesimo decreto legge è ancora in fase di espletamento. Nell'ambito del reclutamento relativo agli anni scolastici successivi le procedure assunzionali terranno conto delle conseguenti compensazioni a vantaggio dei vincitori delle procedure concorsuali ordinarie, nei limiti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Visto l'art. 8 comma 7 del decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1327del "*Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche".*

Visto l'art. 8 comma 6 del decreto dipartimentale del 29 maggio 2024, n. 1328 *"Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche";*

Visto l'art. 2 comma 5 del D.M. 144 del 18 luglio 2025 *"Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni, la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta al Direttore dell'ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche"*;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei contingenti dei posti messi a bando in ciascuna regione tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, in particolare ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.M. 19.01.2024 n. 9, da cui si evince che il decreto d'indizione determina il numero di posti da bandire in ciascuna regione, mentre la successiva loro ripartizione tra le istituzioni scolastiche all'interno delle diocesi della medesima regione deve essere effettuata con decreto dell'USR e ai sensi dell'art. 1, c. 3, da cui si evince che qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni, la ripartizione dei posti disponibili e vacanti tra le istituzioni scolastiche è di competenza dell'USR nel cui territorio sono situate le sedi delle istituzioni scolastiche medesime, sentito l'ordinario diocesano;

Considerato che, per la definizione dei riparti sono state avviate le opportune interlocuzioni con l'Ufficio di Coordinamento regionale delle Diocesi ricadenti nel territorio ligure, coinvolgendo le Diocesi interessate;

Considerati i propri decreti n. 1071 e n. 1072 del 12 giugno 2024, concernenti rispettivamente il riparto dei posti della procedura ordinaria messi a bando per la regione Liguria per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Preso atto che le graduatorie per la regione Liguria dei concorsi riservati, banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, risultano esaurite;

Informate le organizzazioni sindacali

DECRETA

Art.1

Per le ragioni indicate in premessa la ripartizione del contingente dei posti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato di Religione Cattolica dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, per l'a.s. 2025/26 nella regione Liguria, per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è definito secondo i prospetti indicati nell'art. 2.

Art. 2
CONTINGENTI

1. Il contingente della scuola dell'INFANZIA E PRIMARIA è così definito:

DIOCESI	POSTI
Albenga – Imperia	13

Chiavari	10
Genova	38
La Spezia – Sarzana – Brugnato	12
Savona – Noli	10
Ventimiglia – San Remo	12

2. Il contingente della scuola SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO è così definito:

DIOCESI	POSTI
Albenga – Imperia	11
Chiavari	8
Genova	44
La Spezia – Sarzana – Brugnato	13
Savona – Noli	11
Ventimiglia – San Remo	7

Art. 3
VARIAZIONI CONTINGENTE

Il prospetto dell'art. 2 può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per eventuali circostanze e/o provvedimenti, anche giurisdizionali, sopravvenuti.

Art. 4
NOTIFICA

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'USR per la Liguria con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 5
RECLAMI

Avverso il presente Decreto è ammesso reclamo entro 10 gg. dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello

Antimo
Ponticiello
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
07.08.2025
12:35:47
GMT+02:00

Responsabile del procedimento: Dirigente Luca Maria Lenti